

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Con il presente provvedimento si emanano nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento realizza l'allineamento alla normativa europea sotto vari aspetti:

- a) dà attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della cd. quarta direttiva antiriciclaggio;
- b) fornisce indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 2018;
- c) recepisce gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l'altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario.

Le Disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica. Come già anticipato nella relazione illustrativa al documento per la consultazione, non è stata condotta un'analisi di impatto formalizzata, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 sull'adozione degli atti normativi.

Le Disposizioni sono pubblicate sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le Disposizioni saranno altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

I destinatari si adeguano alle Disposizioni entro il 1° giugno 2019. Si applicano a partire dal 1° gennaio 2020:

- l'obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una *policy* motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati (cfr. Parte Seconda, Sezioni II e III delle Disposizioni);
- l'obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune (cfr. Parte Quarta, Sezione I, delle Disposizioni);

- l'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio (cfr. Parte Settima delle Disposizioni): i destinatari trasmettono alla Banca d'Italia i risultati dell'esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020.

Roma, 26 marzo 2019

Il Direttore Generale

Salvatore Rossi